



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 59

del 25/09/2020

OGGETTO:

**GESTIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL PONENTE LIGURE -
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' PUBBLICA DENOMINATA
"AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL" DI SANREMO -**

L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di settembre, nella sala delle adunanze consiliari, previamente convocato dal Presidente per le ore diciotto e minuti zero con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri

Cognome e Nome	Presente
CONIO Dott. MARIO - Sindaco	Sì
CERRI Avv. CHIARA - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Assessore	Sì
CANE Rag. LAURA - Presidente	No
FEDELE CAVA - Assessore	Sì
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	Sì
ERNESTA PIZZOLLA - Consigliere	No
MANUEL FICHERA - Consigliere	No
FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere	Sì
RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere	Sì
CERESOLA Dr. GIANCARLO - Consigliere	Sì
MANNI Dr. MARIO - Consigliere	No
ORENGO Prof. ROBERTO - Consigliere	Sì
NAPOLI Dott. LUCA - Consigliere	Sì
BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere	No
ANDREA NIGRO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 5

In prosecuzione di seduta, con l'assistenza del Segretario Generale dr. CITINO ZUCCO FRANCESCO, persistendo il numero legale degli intervenuti il Consigliere Nigro Andrea – Vice-Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 13 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "GESTIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL PONENTE LIGURE - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' PUBBLICA DENOMINATA "AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL" DI SANREMO".

Esce il consigliere Napoli Luca: i presenti sono pertanto n. 11.

Il vice Presidente del Consiglio Comunale introduce la pratica e cede la parola al Sindaco per la disamina della stessa.

Sindaco: effettua una premessa in merito alla pratica che questa sera viene posta all'attenzione del consiglio comunale ricordando che le gravi difficoltà che hanno investito la società Area24, hanno destato numerose problematiche in merito alla gestione manutentiva della pista ciclo pedonale. Recentemente si è concretizzato l'acquisto del sedime della pista da parte di Amaie Energia.

Amaie Energia sta subendo una trasformazione societaria che prevede l'ingresso come soci dei Comuni che si affacciano sulla pista, oltre alla partecipazione nella società regionale Filse. Questo consentirà di avere una gestione manutentiva all'altezza della struttura e all'offerta turistica del nostro territorio. Il Comune di Taggia entra con una partecipazione di Euro 10.000,00. Ricorda l'accordo di programma e i vari step dell'accordo stesso per arrivare alla manutenzione diretta da parte di Amaie Energia. Il primo step prevede l'onere diretto da parte dei Comuni nella gestione della pista (cosa che sta già avvenendo), una seconda parte che prevede il sostenimento da parte di Amaie Energia dei costi energetici e un'ultima parte che prevede la gestione in autonomia della pista da parte di Amaie. In tale fase i Comuni possono o pagare il servizio direttamente ad Amaie, oppure fare affidamenti di servizi compensativi. Questa è una pratica positiva anche perché consente al Comune di Taggia di entrare in una società sana e importante e che consentirà di riguardare ulteriori sviluppi e collaborazioni.

Orengo (Gr. Il Passo Giusto): chiede un chiarimento in merito ai servizi compensativi, che possono tradursi in gestione spiagge, gestione parcheggi o altro. E' importante definire ora e in tale fase quali somme coprono il costo sostenuto da Amaie e quale parte di "surplus" invece si verifica e come si utilizza.

Sindaco: oggi si parte da un dato certo che è quello relativo all'energia elettrica consumata, come definito nella prima fase dell'accordo. Ad oggi non si sa ancora in modo preciso cosa si intende per servizio compensativo, occorre approfondire l'aspetto relativo alla valutazione economica dei servizi che eventualmente saranno affidati ad Amaie perché sicuramente l'operazione deve risultare conveniente e competitiva per l'ente. Dovrà anche essere effettuato un computo metrico generale, perché il servizio affidato dovrà colmare il costo di Amaie, ma dovrà rimanere di convenienza per l'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Regione Liguria, nell'anno 2000, a seguito dell'approvazione del "*Piano Territoriale di Coordinamento della Costa*" ha impartito specifici indirizzi programmatici finalizzati a garantire il riuso e la riqualificazione della strada ferrata *Ospedaletti – San Lorenzo al Mare* dismessa a seguito dello spostamento a monte della linea ferroviaria;
- A tal proposito, su impulso della Regione Liguria, venne costituita una Società di scopo denominata "*Area 24 Spa*" (partecipata dalla *Filse Spa*, dal Comune di Sanremo e dalla Banca *Carige Spa*) con il compito di realizzare, sulla tratta ferroviaria dismessa di cui sopra (lunga appunto 24 km), una pista ciclopedonale;
- Negli anni successivi, la Società "*Area 24 Spa*" ha, di fatto, realizzato la pista ciclopedonale (in parte di proprietà della Società stessa e in parte di proprietà del Comune di Sanremo) la quale, ad oggi, rappresenta una realtà di rilievo primario nel panorama nazionale in generale e del Ponente ligure in particolare per gli enormi riflessi positivi che determina per la promozione turistica di tutto il territorio e per i conseguenti benefici in termini economici ed occupazionali e dell'immagine complessiva del comprensorio coinvolto;

EVIDENZIATO CHE:

- L'ex sedime ferroviario insistente nei territori dei Comuni attraversati dalla Pista (Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare), con esclusione del Comune di Sanremo, è stato acquistato da *Area24 Spa* mentre il Comune matuziano ha acquistato autonomamente la porzione di sedime ferroviario ricadente nel proprio territorio;
- *Area24 Spa* ha provveduto, come sopra già precisato, alla realizzazione della pista ciclopedonale ed annesso parco costiero, in parte con fondi mutuati ed in parte con contributi pubblici;
- La realizzazione della pista ciclopedonale ed il suo successivo utilizzo da parte delle collettività stanziate nei rispettivi Comuni - oltre che dai turisti e dagli abitanti dei Comuni limitrofi - ha impresso una irreversibile destinazione pubblica all'infrastruttura che permane ad oggi senza soluzione di continuità;
- L'infrastruttura viaria realizzata da *Area24 Spa* può essere agevolmente ricondotta al genere giuridico dell'“itinerario ciclopedonale” ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett f-bis) del decreto legislativo N. 285/1992 (Codice della Strada);
- Con riferimento al regime proprietario dell'infrastruttura, la porzione insistente nel Comune di Sanremo, in quanto appartenente al medesimo Ente locale, rientra nel demanio comunale ex art. 824 del Codice civile, mentre la porzione insistente negli ulteriori Comuni e di proprietà di *Area24 Spa* costituisce a tutti gli effetti bene privato su cui grava vincolo di destinazione ad uso della collettività ai sensi dell'art. 825 del Codice civile;
- La pista e l'annesso parco costiero, oltre a costituire un importante esempio di mobilità sostenibile interurbana, hanno contribuito (e tuttora contribuiscono in modo rilevante) a caratterizzare la vocazione turistica della zona, portando beneficio ai Comuni attraversati dall'itinerario e non solo grazie alla notorietà nazionale ed internazionale acquisita;
- Costituisce, per tutti gli Enti locali attraversati, obiettivo di primaria rilevanza, in quanto rientrante nel più generale “compito dei Comuni”, quali Enti esponenziali di interessi collettivi, di promuovere il benessere generale, salvaguardare la pista e l'annesso parco costiero al fine, da un lato, di implementare la sua funzione turistica, e dall'altro di garantire l'economicità dell'intera gestione, sfruttando economie di scala di una serie di attività territorialmente messe a sistema tra loro;
- Tali principi sono stati da ultimo confermati dall'avvio di un più ampio progetto di iniziativa governativa finalizzata a dotare il Paese di un sistema nazionale di ciclovie turistiche che trova la sua consacrazione nel Decreto interministeriale n. 517/2018, delegando le Regioni e gli Enti locali a determinare le modalità di costruzione, gestione e manutenzione di ogni singolo lotto dell'infrastruttura anche facendo ricorso a strumenti negoziali quali l'accordo ex art. 15 della Legge N. 241/1990;

DATO ATTO CHE:

- *Area24 Spa*, ovvero il soggetto originariamente investito della costruzione e successiva gestione della pista ciclopedonale ed annesso parco costiero, a causa di un grave peggioramento della propria condizione economica e finanziaria, si è trovata costretta, in data 29 Giugno 2018, a deliberare la propria messa in stato di liquidazione con conseguente nomina dei Commissari liquidatori;
- Per consentire agli Organi della procedura concordataria di gestire adeguatamente il piano concordatario finalizzato alla liquidazione della Società, i Comuni interessati (Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera) hanno garantito alla Società stessa le attività di manutenzione ordinaria (ogni Comune per il tratto di competenza) oltre al pagamento delle utenze elettriche sulla base di un accordo di programma redatto e stipulato sulla base dell'articolo 15 della Legge N. 241/1990;
- In prospettiva di mettere a “sistema” la gestione della Pista ciclabile (considerata ormai itinerario imprescindibile dall'utenza) in funzione della liquidazione della Società “*Area 24 Spa*”, i Comuni interessati dall'attraversamento hanno approvato un nuovo accordo di programma ex articolo 15 della legge N. 241/1990, ad oggi già deliberato dai Consigli comunali e sottoscritto dai Sindaci, che, passando per tre periodi transitori, traguarderà l'acquisto dell'intero tracciato della Pista (fatta eccezione per il tratto di competenza del

Comune di Ospedaletti che procederà autonomamente all'acquisto e del tratto di competenza del Comune di Sanremo già inserito nel demanio del Comune matuziano) da parte della Società (interamente pubblica) "Amaie Energia e Servizi Srl" di Sanremo;

- Il Comune di Taggia, ha proceduto all'approvazione del testo dell'accordo di programma per la gestione della Pista ciclopedonale giusta deliberazione consiliare N. 28 del 2 Luglio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, rimandando ad un momento successivo l'ingresso, da parte del Comune stesso, all'interno della compagine societaria;

PRECISATO che, come già in più sedi manifestato, è intenzione dell'Amministrazione comunale aderire formalmente alla Società "Amaie Energia e Servizi Srl" mediante la sottoscrizione di una partecipazione di una quota del valore di Euro 10.000,00 (Diecimila);

PRECISATO altresì che la presenza di tutti i Comuni attraversati dalla Pista ciclabile nella compagine societaria di "Amaie Energia e Servizi Srl" è stata posta quale condizione essenziale, da parte della *Filse Spa* per liberare l'aumento di capitale della Società stessa pari ad Euro 1.000.000,00 somma che verrà utilizzata, unitamente ad ulteriori risorse proprie, per acquistare il tracciato della pista ciclabile;

VISTO il Decreto legislativo 19.08.2016 N. 175 e ss.mm.ii. recante il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" con particolare riferimento all'articolo 4 a norma del quale:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

VISTO altresì l'articolo 5 del Decreto legislativo N. 175/2016 a norma del quale "l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa...gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287."

RITENUTO utile ed opportuno espletare ogni utile adempimento finalizzato all'acquisizione, da parte del Comune di Taggia, di una quota pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila) della Società "Amaie

Energia e Servizi Srl” di Sanremo, possibilità prevista dall’Assemblea straordinaria dei soci nella riunione tenutasi in data 10 Giugno 2020;

ATTESO che, in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento (Articoli 4 e 5 del Decreto legislativo N. 267/2000) per procedere all’acquisizione della partecipazione societaria da parte del Comune di Taggia, si evidenzia e ribadisce quanto di seguito:

- La pista ciclabile, per la sua natura, costituisce un bene di primaria importanza per il ponente in generale e per il Comune di Taggia in particolare il tutto in relazione all’impatto che il bene ha sulla potenzialità turistica ed economica dell’Ente;
- Per la sua natura intrinseca di bene destinato alla pubblica utilità la Pista ciclopedonale, oggi, costituisce un bene e quindi un *servizio di interesse generale* nell’accezione utilizzata dal Decreto legislativo N. 175/2016 (Articolo 2, comma 1°, lett. h) ovvero di un servizio che « non sarebbe svolto dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;
- La gestione frazionata dei singoli tratti della pista ciclopedonale non consentirebbe (e non consente) una gestione organica dell’importante infrastruttura e ne minerebbe la potenzialità in termini di qualità del servizio e di indotto. Si evidenzia altresì che la gestione unitaria della pista sotto la regia di una “Società pubblica” è stata posta come la condizione di base e imprescindibile affinché la Società *Filse Spa*, in coerenza con il dettato della legge regionale N. 19 del 7.8.20109, deliberasse un importante aumento di capitale (Euro 1.000.000,00) e si impegnasse per 10 anni nelle attività di manutenzione straordinaria del tracciato con un impegno di Euro 1.500.000,00;
- Le ragioni che inducono il Comune di Taggia ad acquisire una partecipazione, seppur minima, all’interno della Società “*Amaie Energia e Servizi Srl*” risultano pertanto coerenti con l’impianto dell’accordo di programma per la manutenzione della pista già sottoscritto in esecuzione della deliberazione consiliare N. 28 del 2 Luglio 2020 e prendono le mosse dalle previsioni contenute nella legge regionale N. 19 del 7.8.2019 la quale prevede l’ingresso della *Filse Spa* nella compagine societaria del soggetto societario che gestirà la manutenzione della pista ciclabile;

VISTA la proposta di “Piano strategico/industriale 2021/2030” della Società “*Amaie Energia e Servizi*” Srl –Azioni del triennio Luglio 2020 – Giugno 2023- in corso di esame da parte dell’Assemblea dei soci e dato atto la gestione unitaria della pista è stata prevista nella sezione N. 4 – GAP (Gestione Servizi in Aree Pubbliche) con una previsione di risultato operativo diretto pari ad Euro 270.753 annui;

VISTO altresì il bilancio di esercizio 2019, approvato dall’Assemblea dei soci nella riunione del 26 Giugno 2020, dal quale emergono i seguenti dati che denotano una evidente solidità della società:

- Patrimonio netto Euro 3.789.535,00;
- Capitale sociale Euro 2.009.000,00;
- Utile di esercizio 2019 Euro 372.783,00;
- Utile esercizi precedenti Euro 869.424,00;
- Riserva legale Euro 107.000,00;
- Altre riserve Euro 431.328,00;
- Disponibilità liquide al 31.12.2019 Euro 2.922.635,00;

VISTA, infine, la deliberazione, adottata dall’Assemblea straordinaria dei soci della Società “*Amaie Energia e Servizi Srl*”, del 10 Giugno 2020, con la quale è stata offerta al Comune di Taggia (mediante emissione di nuove quote) la possibilità di sottoscrivere un aumento di capitale fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila) nell’ambito dell’aumento complessivo deliberato pari ad Euro 9.510.000,00 (novemilionicinquecentodiecimila);

RIMARCATO CHE:

- In base alle previsioni contenute nell’accordo programma ex articolo 15 della Legge N. 241/1990 (già deliberato dal Comune di Taggia e sottoscritto dal Sindaco) le attività di

manutenzione della pista verranno affidate alla Società previa verifica, a cura dei competenti uffici tecnici comunali, in merito alla convenienza tecnica ed economica;

- Alternativamente al pagamento dell'attività manutentiva per la quota di competenza, il Comune di Taggia (così come gli altri Enti soci) potrà affidare alla società stessa, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, ulteriori servizi (con il sistema “*in house providing*”) il cui margine operativo potrà essere utilizzato per compensare gli oneri sostenuti per l'esecuzione degli interventi manutentivi della pista ciclopedonale;
- L'ingresso del Comune di Taggia, nella compagine della Società “*Amaie Energia e Servizi Srl*” di Sanremo, con una quota pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila), risulta finalizzato alla gestione organica e unitaria della pista ciclopedonale il tutto precisando che l'acquisizione delle quote non determina, per il momento, l'affidamento di servizi con il sistema “*in house providing*”, affidamento che risulta in ogni caso subordinato alle verifiche di opportunità e convenienza economica previste dal Decreto legislativo N. 175/2016 e dal Decreto legislativo N. 50/2016;
- L'acquisizione della quota statutaria “di ingresso” da parte del Comune di Taggia (Unico Ente il cui territorio risulta attraversato dalla pista a non rivestire ancora la qualifica di socio) risulta inequivocabilmente connessa alla volontà di garantire la gestione ottimale della pista e al contempo confortata dalle previsioni dell'articolo 3 della legge regionale N. 19 del 7.8.2010 a norma del quale:

La Regione promuove il rilancio della ciclovia turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovia tirrenica, mediante un'apposita intesa (accordo di programma ndr) la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico. 2. Per le finalità di cui al comma 1 e previa sottoscrizione dell'apposita intesa, la F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare al capitale di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, mediante sottoscrizione di aumento di capitale...”;

PRECISATO CHE:

- La presente proposta di deliberazione, unitamente allo statuto e alla Convenzione ex articolo 30 del Decreto legislativo N. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, è stata sottoposta, a norma dell'articolo 5 del Decreto legislativo N. 175/2016, a forme capillari di consultazione tramite affissione telematica all'albo pretorio on line, pubblicazione nella *home page* del sito internet istituzionale (www.taggia.it) per almeno 15 giorni liberi e consecutivi, divulgazione sulla pagina istituzionale “*facebook*”, comunicazione ai principali quotidiani locali, comunicazione agli Enti sovracomunali (Provincia e Regione), comunicazione all'Ufficio Territoriale di Governo, il tutto con l'intento di acquisire valutazioni e proposte migliorative;
- La presente proposta di deliberazione è stata altresì trasmessa, per le valutazioni di competenza all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust) e al Revisore dei Conti e, in via successiva verrà trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale N. 147, adottata nella seduta del 30 Luglio 2020, di proposta al Consiglio comunale di: 1) acquisizione, da parte del Comune di Taggia, di una partecipazione nella società pubblica “*Amaie Energia e Servizi Srl*” di Sanremo per un valore di Euro 10.000,00 (diecimila), 2) approvazione dello statuto, 3) approvazione della convenzione ex articolo 30 del Decreto legislativo N. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo;

VISTO il Decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento all'articolo 42;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'articolo 49 del Decreto legislativo N. 267/2000 dai competenti Responsabili dei servizi;

ACQUISITO, altresì, sulla presente proposta di deliberazione, a norma dell'articolo 239, comma 1°, lett. b), N. 3 del Decreto legislativo N. 267/2000, il parere favorevole del Revisore dei Conti; Tutto quanto sopra premesso

Con la seguente votazione: n. 10 voti favorevoli (Gr. Insieme e Gr. Un Comune in Movimento) e n. 1 voto astenuto (consigliere Orengo Gr. "Il Passo giusto") resi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del quale costituisce specifica motivazione;

DI PRECISARE, pertanto, che il Consiglio comunale ritiene sussistenti le ragioni giuridiche, tecniche e di opportunità per acquisire una partecipazione, all'interno della Società pubblica "*Amaie Energia e Servizi Srl*" di Sanremo, pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila);

DI PROCEDERE pertanto:

- All'approvazione della partecipazione dell'Amministrazione comunale alla Società "*Amaie Energia e Servizi Srl*" con sede in Sanremo – Via Quinto Mansuino N. 12 – Partita Iva 01350350086 – Iscritta al Registro delle imprese di Imperia al numero R.E.A. 118905-, per una quota di capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila);
- All'approvazione dello statuto della Società "*Amaie Energia e Servizi Srl*" sopra meglio generalizzata, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- All'approvazione della Convenzione ex articolo 30 del Decreto legislativo N. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio "*Società Partecipate*" l'espletamento di ogni utile adempimento finalizzato a dare esecuzione al dettato della presente deliberazione fra cui, esemplificativamente, la formalizzazione del necessario impegno di spesa e la trasmissione della pratica alla competente sezione di controllo istituita presso la Corte dei Conti per la Liguria;

DI PRECISARE CHE l'eventuale affidamento di servizi alla Società "*Amaie Energia e Servizi Srl*" di Sanremo con il sistema "*In house providing*" avverrà previo espletamento degli adempimenti di legge fra i quali la verifica in ordine alla convenienza economica prevista dall'articolo 192 del Decreto legislativo N. 50/2016;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio "*Società Partecipate*", per l'espletamento degli adempimenti di competenza;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti i restanti Responsabili dei servizi per opportuna conoscenza;

DI DICHIARARE, con successiva votazione intervenuta in merito, n. 10 voti favorevoli (Gr. Insieme e Gr. Un Comune in Movimento) e n. 1 voto astenuto (consigliere Orengo - Gr. "Il Passo giusto") l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'articolo 134 del Decreto legislativo N. 267/2000 per le seguenti motivazioni: urgenza di procedere alla gestione unitaria della pista ciclabile.

*Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 25.9.2020 **viene letto, approvato e sottoscritto.***

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

NIGRO ANDREA

Il Segretario Generale

Dr. Francesco CITINO ZUCCO

firmato digitalmente